
	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale
---	---	---

**GIURISPRUDENZA DI MERITO DI INTERESSE REGIONALE.
LE LEGGI PROVVEDIMENTO: BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	---

LE LEGGI PROVVEDIMENTO: DEFINIZIONE RINVENIBILE DALLA DOTTRINA E DALL'ELABORAZIONE GIURISPRUDENZIALE.

Come noto, con il termine “legge-provvedimento” si intende un atto formalmente legislativo, ma sostanzialmente amministrativo.

Si tratta a ben vedere di un atto che racchiude in sé un ossimoro, e come tale, presenta una duplice natura:

- a) in quanto legge è per sua connotazione definitoria generale ed astratta;
- b) in quanto provvedimento amministrativo, in realtà provvede su una situazione fattuale concreta e puntuale, parimenti, appunto ad un atto di tipo amministrativo.

Infine un veloce rinvio alla definizione che si può evincere da alcune decisioni della Corte Costituzionale richiamate da un recente articolo¹ *“Quest’ultima definisce leggi-provvedimento quelle che «contengono disposizioni dirette a destinatari determinati»[15] , che «incidono su un numero determinato e limitato di destinatari»[16] , che «hanno un contenuto particolare e concreto»[17] , che sono «ispirate da particolari esigenze» e che, infine, «comportano l’attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa» “*

Una volta data la definizione, è necessario interrogarsi in ordine alla ammissibilità di una tale tipologia di atto nel nostro ordinamento positivo.

Al riguardo dalla dottrina è stato evidenziato che l’articolo 70² della Costituzione recependo il concetto di legge formale non individua nella generalità ed astrattezza i requisiti fondamentali dell’atto legislativo ed ammette, quindi, l’emanazione di leggi per il singolo caso.

Infatti la giurisprudenza amministrativa prima, e costituzionale successivamente, affermano che una legge è formale quando è emanata dall’organo titolare della funzione legislativa secondo l’iter procedimentale proprio dell’atto normativo, a seconda che si tratti di legge statale o regionale.


Per quanto concerne inoltre il contenuto dell’atto, l’ammissibilità deriva dall’assenza di “una riserva di amministrazione” nel nostro ordinamento positivo per cui anche gli organi legislativi possono disporre con contenuti provvedimentali, ad eccezione di “una riserva di atto amministrativo” prevista dalla disciplina di riferimento o rinvenibile dai canoni ermeneutici propri dei provvedimenti legislativi che, di norma, rinviano all’esecutivo determinati provvedimenti. Si pensi a titolo esemplificativo alla “riserva di regolamento” o alla “riserva alla contrattazione pubblica” in materia di pubblico impiego.

Ciò che è assolutamente ineludibile è la divisione dei poteri che rappresenta un parametro di riferimento per il giudice e un limite per il legislatore.

Se da una parte, pertanto, si guarda all’iter seguito per attribuire all’esternalità dell’atto il nomen di “legge”, dall’altra, la necessità di “provvedere” su singole situazioni fattuali genera un contenuto provvedimentale del testo normativo attribuendo vantaggi o

¹ L’impugnabilità diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice amministrativo costituisce difetto assoluto di giurisdizione in rivista informatica Cammino Diritto datato 29 novembre 2021.

² Art. 70 Cost: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	---

svantaggi a singoli individui ed andando a costituire, modificare o estinguere determinati rapporti giuridici.

Ne consegue che il contenuto dell'atto, non più astratto e generale, bensì puntuale ed avente carattere dispositivo, pone la criticità del travalicamento di competenze, passando da quello propriamente legislativo a quello esecutivo, tale da sostituirsi all'organo deputato a dare attuazione alla legge, con ripercussioni sulla legittimità dell'atto non solo a livello costituzionale in relazione alla legge provvedimento, ma anche nell'ambito della giurisdizione amministrativa, in riferimento agli atti attuativi della legge provvedimento.

In primis, bisogna precisare che se i soggetti che ritengono di essere stati lesi dalla legge provvedimento sono legittimati ad adire direttamente la Corte Costituzionale, come ad esempio il Governo o le Regioni, questa strada è l'unica percorribile nell'ambito del giudizio principale avverso gli atti normativi.

Per converso, se i soggetti non sono legittimati ad adire in modo diretto il giudice delle leggi, devono richiedere l'intervento incidentale del giudice amministrativo, secondo un iter predefinito, al fine di evitare l'inutilità della decisione giudiziale amministrativa.

Infatti, dal punto di vista del giudice amministrativo è possibile ravvisare un doppio canale di inoperatività:


- 1) da un lato, se viene impugnato il provvedimento amministrativo che poi successivamente, prima del giudicato amministrativo, viene assunto in legge, il giudice può obiettare l'inutilità sopravvenuta di una eventuale decisione di accoglimento, perché opererebbe su un atto ormai privo della capacità di produrre effetti. Da ciò la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente che non vedrebbe comunque soddisfatta la propria richiesta.
- 2) dall'altro, se, per converso, si emana direttamente una legge provvedimento in assenza di un provvedimento amministrativo antecedente, comunque la sua diretta impugnazione dinanzi al giudice amministrativo comporta l'impossibilità per il giudice medesimo di sindacare un atto normativo. Da qui la rilevazione d'ufficio del difetto assoluto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Rimane pertanto un unico percorso obbligato per il soggetto che ritiene di aver subito un pregiudizio da una legge provvedimento: impugnare gli atti attuativi dinanzi al giudice amministrativo e cercare di sollecitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Sotto tale aspetto, è stata infine risolta anche la problematica correlata alla tutela effettiva dei singoli che rimane inalterata e non viene minimamente pregiudicata, secondo il giudice amministrativo, dal passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella Costituzionale.³

Tuttavia si tratta di due giudizi sostanzialmente differenti aventi peculiarità diversificate.

³ Tar Lazio sent. 11064/2008 afferma che il giudice delle leggi non sacrifica i diritti di difesa del cittadino sanciti dal combinato disposto degli articoli 24 e 113 della Costituzione nel passaggio dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. Il Consiglio di Stato n. 1349/2012 ritiene che: *“i diritti di difesa del soggetto non vengono ablati ma si trasferiscono dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale.”*

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	---

Da una parte, il giudice amministrativo considera un provvedimento amministrativo alla luce di parametri di riferimento, come il principio di imparzialità quale criterio dell'agire dell'amministrazione in senso ampio e della buona amministrazione da parte dell'operatore deputato alla cura di interessi pubblici. In dettaglio verifica se l'iter procedimentale sia conforme alla legge n. 241/1990 in base al quale il giudice amministrativo giudica il provvedimento amministrativo, valutando il rispetto o meno del procedimento amministrativo alla legge,

Dall'altra parte, la Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi sulla necessità dell'utilizzo dello strumento normativo rispetto all'obiettivo prefissato dal legislatore, nonché sulla conformità della legge alla Costituzione. In particolare ravvisa nella irragionevolezza dell'intervento legislativo e nella sua sproporzionalità la violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Infine per concludere una piccola digressione che riguarda la posizione del giudice comunitario nei confronti delle leggi provvedimento.

Secondo la Corte di Giustizia Europea il ricorso allo strumento legislativo, in luogo di quello amministrativo, è il tentativo di eludere le regole sostanziali e procedurali che sono poste a base del diritto comunitario, per quanto ovviamente di competenza. Quindi anche in caso di atto formale legislativo, comunque per il diritto eurounitario, valgono le regole proprie del procedimento amministrativo che si sostanziano nelle indispensabili valutazioni, laddove previste, di carattere tecnico-scientifico e nella garanzia di effettiva tutela e quindi piena accessibilità ai rimedi giudiziari.⁴

Per ultimo, si evidenzia il fatto che non solo il Parlamento emana leggi-provvedimento ma anche le Regioni, come vedremo tra breve presentando due giudizi, uno dinanzi al Tar avente ad oggetto una norma statale e l'altro in sede di appello, ove il Consiglio di Stato, ha verificato la correttezza della decisione del giudice di prima istanza avverso una legge provvedimento regionale.


DUE CASI GIUDIZIARI: UNO RIFERITO AD UNA LEGGE PROVVEDIMENTO STATALE E L'ALTRO RIFERITO AD UNA LEGGE PROVVEDIMENTO REGIONALE

TAR Campania- Napoli, Sezione I, decisione 22 marzo 2016 n. 1471: articolo 33 del D.L. 133/ 2014 che definisce le modalità per la realizzazione della bonifica dell'area di Bagnoli sostituendosi al Comune di Napoli

Prima di tutto un breve accenno alla vicenda.

Con riferimento all'area di Napoli denominata Bagnoli, sorge la necessità di bonificare i luoghi interessati da precedenti attività produttive con risorse statali stanziare dal CIPE. Il Comune di Napoli decide di acquisire l'intero spazio e di operare tramite una società Bagnoli SPA che, tuttavia, fallisce dopo aver realizzato le demolizioni ma senza aver avviato le bonifiche conseguenti. A questo punto interviene in via sostitutiva lo Stato che con l'articolo 33 del D.L. n. 133/2014 c.d. "Sblocca Italia" che qualifica la zona di Bagnoli

⁴ Corte di Giustizia Europea, decisione 30 aprile 2009 nella causa C. 75/08 Mellor ed ancora decisione 16 febbraio 2012 nella causa C. 182/2010 Solvay e a.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022</p> <p>Stefania Del Negro – Regione Veneto</p> <p>Giurisprudenza di merito di interesse regionale.</p> <p>Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	--

area di rilevante interesse nazionale ed assegna ad una delibera del Consiglio dei Ministri la effettiva individuazione e nel contempo prevede la nomina di un Commissario straordinario e di un soggetto attuatore, quali soggetti deputati all'attuazione del programma di risanamento di tale area.

Di fronte a tale intervento normativo ricorre il Comune di Napoli dinanzi al TAR Campania impugnando i provvedimenti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri per illegittimità derivata: richiede al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale avverso la legge statale, una volta proposto in via incidentale il giudizio costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale, e dichiarata l'illegittimità della disposizione normativa, come effetto consequenziale automatico si produce l'annullamento dei provvedimenti ad essa attuativi.

Innanzitutto il giudice amministrativo riconosce la propria giurisdizione dato che viene impugnato il provvedimento di nomina del Commissario straordinario - tutti i provvedimenti di nomina di Commissari ai sensi della legge di protezione civile rientrano infatti nella giurisdizione esclusiva amministrativa -, nonché gli atti attuativi della disposizione legislativa.

Dichiara, invece, infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 33 del D.L. 133/2014 richiesta dal Comune ricorrente per carenza dei motivi che giustificano la decretazione d'urgenza di cui all'articolo 77 Cost, in quanto ritiene pienamente legittima la disposizione che qualifica l'area di interesse nazionale e attribuisce allo Stato le funzioni amministrative di bonifica e risanamento oltre che di qualificazione urbanistica.


Secondo il comune ricorrente la designazione della zona di Bagnoli quale area di rilevanza nazionale integra una legge provvedimento dato che la zonizzazione, di norma, spetta all'organo esecutivo e non legislativo al pari di un atto di pianificazione.

In realtà in tale vicenda la qualificazione dell'area genera uno spostamento competenziale delle funzioni amministrative dal governo locale a quello statale, per cui tale effetto si può realizzare solo ed esclusivamente con un atto normativo.

Nel giudizio de quo ciò che rileva per quanto di interesse è la legittimità da parte dello Stato di un intervento sostitutivo nei confronti dell'ente locale che dopo molto tempo non era ancora riuscito a trovare una soluzione ragionevole per attivare una bonifica, lasciando inalterata una situazione di grave inquinamento causando come effetto un consistente pregiudizio per la salute umana e per la tutela ambientale e paesaggistica. Tale omissione secondo il collegio partenopeo, a prescindere dalle varie responsabilità istituzionali, giustifica l'attrazione delle funzioni amministrative in capo allo Stato, nonché l'emergenza e l'urgenza della necessità di provvedere con una disposizione contenuta in un decreto-legge, in piena conformità all'articolo 77 della Costituzione.

L'emergenza e l'urgenza di provvedere con legge assume in tali termini un contenuto dispositivo, ad esempio disponendo che con DPCM si provvederà al trasferimento della proprietà dell'area dalla società fallita ad una società per azioni "in house" statale, per risolvere prontamente la situazione ormai irrimediabile.

Infine un ultimo accenno alla tutela garantita in tale giudizio, ove il giudice decide di non sollevare la questione di legittimità costituzionale ritenendo sussistenti le condizioni della decretazione d'urgenza motivate dalla situazione fattuale particolarmente grave, e

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022</p> <p>Stefania Del Negro – Regione Veneto</p> <p>Giurisprudenza di merito di interesse regionale.</p> <p>Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	--

conseguentemente legittima la sostituzione statale a fronte dell'incapacità del comune determinata dal trascorrere del tempo.

Consiglio di Stato, Sez. IV, decisione 22 marzo 2021 n. 2409: articolo 1 della legge della regione Calabria n. 45 del 2019 con la quale si sostituisce il gestore della riserva naturale regionale

Un breve riepilogo dei fatti in causa.

Il Comune di Sersale impugna direttamente dinanzi al TAR la legge della regione Calabria n. 45 del 2019 che modifica con un unico articolo l'articolo 6 della disciplina istitutiva di una riserva naturale regionale, sostituendo il Comune di Sersale con l'associazione Legambiente della Calabria, quale soggetto gestore della medesima. Quindi sostanzialmente con legge si provvede alla sostituzione del titolare della gestione dell'area naturale.


Il TAR Calabria con decisione 22 aprile 2020 n. 602 rigetta il ricorso riconoscendo il proprio difetto di giurisdizione in quanto il petitum richiesto dal comune ricorrente, cioè l'annullamento della legge provvedimento, ha un contenuto identico a quello di un giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale e come tale gli effetti che scaturiscono da una decisione di illegittimità costituzionale discendono solo ed esclusivamente da un sindacato costituzionale e non amministrativo.

A questo punto il comune ricorre in appello e all'esito del giudizio viene pronunciata la decisione n. 2409 del 2021.

I tratti fondamentali di questa decisione ribadiscono il distinguo tra giudizio amministrativo e giudizio costituzionale instaurato in via indiretta dallo stesso giudice amministrativo con ordinanza di rimessione incidentale. Correttamente il collegio di appello ribadisce espressamente l'impossibilità di impugnare direttamente la legge provvedimento dinanzi al giudice amministrativo ove, per converso, possono essere impugnati esclusivamente atti amministrativi nei cui confronti la legge provvedimento ritenuta illegittima si pone come atto presupposto. Infatti solo un sindacato su un provvedimento attuativo nelle ipotesi in cui ricorrano “la rilevanza” e la “non manifesta infondatezza” della questione di legittimità costituzionale della legge può rappresentare un corretto agire del giudice che solleva la questione in via incidentale, al fine di dichiarare in esito a tale giudizio, l'annullamento degli atti amministrativi per l'illegittimità derivata dalla legge presupposto degli stessi.

La tutela dei cittadini o di altro soggetto in tali ipotesi si realizza impugnando un qualsiasi provvedimento amministrativo attuativo di una legge, al fine di convincere il giudice a rimettere la questione dinanzi alla Consulta, per cui l'impugnazione diretta della legge-provvedimento dinanzi al giudice è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.⁵

⁵ In tali termini vedi Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2008 n. 4933.

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	---

TAR Veneto ordinanza cautelare 22 giugno 2022 n. 615 e Consiglio di Stato in appello cautelare con ordinanza 23 settembre 2022 n. 04659: Due giudizi cautelari riferiti alla legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2 che approva il piano faunistico venatorio.

Prima di prospettare il caso della Regione Veneto è preferibile fare una breve premessa inquadrando la questione giuridica sottesa alla vicenda fattuale.

La Regione del Veneto, con legge regionale n. 2 del 28 gennaio 2022 approva il nuovo piano faunistico venatorio per il periodo 2022 -2027, dopo una serie innumerevole di proroghe del precedente piano, approvato sempre con legge regionale.

Ma può una legge regionale approvare un piano faunistico venatorio? Per rispondere a tale quesito è necessario delineare la normativa di riferimento per verificare se esiste al riguardo una “riserva di atto amministrativo”.

La legge in materia di caccia, allora legge quadro n. 157 del 1992, nel prevedere l'adozione di un piano faunistico da parte della Regione non menziona espressamente la tipologia di atto di pianificazione regionale: non si parla di un atto amministrativo né si evince la necessità di una legge regionale. Sul punto infatti si limita ad affermare che spetta alla Regione procedere alla pianificazione mediante la destinazione differenziata del territorio.


La legge attuativa regionale n. 50 del 1993, per altro verso, statuisce che il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed ha una validità quinquennale. Ancora una volta l'approvazione da parte del Consiglio regionale può riferirsi sia ad un atto legislativo che amministrativo.

In mancanza di un chiaro dettato normativo a favore di una riserva di atto amministrativo, vi è comunque il convincimento che come qualsiasi altra pianificazione regionale di tipo territoriale, paesaggistica ed ambientale anche detto piano debba seguire un iter di approvazione che segue una determinata scansione procedurale, ivi comprese la partecipazione dei soggetti interessati e le valutazioni tecnico-scientifico richieste dalla normativa europea.

Per converso la scelta di emanare una legge regionale in luogo di un provvedimento di tipo esecutivo potrebbe eludere tale iter procedurale, fermo restando il dialogo con gli enti locali e i soggetti interessati che può avvenire in commissione consiliare, ove trovano tutela tutti gli interessi pubblici coinvolti ed eventualmente contrapposti nonché quelli privati espressi con le c.d. osservazioni presentate da chiunque vi abbia interesse con le relative controdeduzioni.

Quanto appena menzionato è stato infatti ampiamente riconosciuto dalla Corte Costituzionale con riferimento al calendario venatorio regionale. Infatti in questo modo la Regione viola la scansione procedurale che richiede la composizione di tutti gli interessi in gioco in una materia, quale quella della tutela ambientale, esclusiva statale che non ammette deroghe di sorta⁶.

⁶ In più decisioni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), dell'approvazione dei calendari venatori con legge anziché con provvedimento amministrativo, perché un vincolo di riserva di amministrazione è rinvenibile nell'art. 18 della legge n.157 del 1992, la quale contempla una serie di valutazioni tecniche inserite in un procedimento amministrativo,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale</p>
---	--	---

In relazione, invece, alle valutazioni tecnico-scientifico previste dalla normativa comunitaria, preciso che anche durante l'iter normativo si sono svolte le fasi propedeutiche alla valutazione strategica ambientale e alla valutazione di incidenza ambientale nel pieno rispetto della disciplina eurounitaria di riferimento.

Fatta questa breve premessa anticipo che il giudizio amministrativo riguarda tale criticità oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale con separata ordinanza da parte del TAR Veneto.

Focalizzando il mio intervento al giudizio amministrativo che nel periodo in cui vi parlo è sospeso in attesa della decisione della Consulta mi limiterò a commentare la pronuncia sulla domanda cautelare.

Il giudizio dinanzi al Tar Veneto è promosso dal Comune di Rivoli Veronese e riguarda sia la legge regionale n. 2 del 2022 che i provvedimenti attuativi della medesima legge regionale introdotti con motivi aggiunti nel sindacato amministrativo. Il Comune nei riguardi dei provvedimenti attuativi richiede la misura cautelare della sospensiva. Da qui il riconoscimento della giurisdizione del giudice amministrativo ad emettere una decisione cautelare su provvedimenti amministrativi.

Il comune di Rivoli Veronese si duole del fatto che il territorio comunale è stato escluso dalla Zona faunistica Alpina per effetto del nuovo piano approvato dalla Regione, diversamente dalla situazione pre-esistente che, per converso, vedeva il territorio comunale ricompreso fin dal 1939. L'esclusione di tale territorio comporta il venir meno delle particolari forme di tutela che caratterizzano le zone faunistiche alpine e quindi l'esercizio senza particolari vincoli dell'attività venatoria nel territorio escluso dal piano.


Pur avendo già sollevato con separata ordinanza la questione di legittimità costituzionale, e riconoscendo altresì che nelle more del giudizio costituzionale non è possibile concludere in modo definitivo il sindacato cautelare, il TAR Veneto, con ordinanza 615 del 22 giugno 2022, accoglie la richiesta pronunciandosi a favore del comune ricorrente.

In tale ordinanza infatti valuta sussistente sia il fumus boni juris per le argomentazioni giuridiche dell'ordinanza di rimessione della questione alla Corte Costituzionale, sia il periculum in mora consistente nel pregiudizio all'ambiente causato da un'attività venatoria non più limitata e dalla imminente apertura della stagione venatoria.

Sul punto appare dirimente il confronto tra l'interesse pubblico regionale all'esercizio non vincolato dell'attività venatoria rispetto alla tutela dell'ambiente anche e soprattutto a seguito della sua costituzionalizzazione contenuta negli articoli 9 e 41 della Carta Fondamentale per effetto della legge costituzionale n. 1 del 11 febbraio 2022.

Si rammenta infatti che la fauna rientra quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'ambito della tutela dell'ambiente per cui un prelievo smisurato della fauna alpina presente nel territorio avrebbe pregiudicato in modo irrimediabile quella tutela ambientale che la Repubblica, ed il Comune in quanto parte di essa ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, deve garantire.

al termine del quale la regione è tenuta a provvedere nella forma tipica con cui si concludono i procedimenti amministrativi.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale
---	---	---

Conseguentemente il TAR, in attesa di un giudizio definitivo sulla legge provvedimento da parte della Corte Costituzionale ritiene indispensabile assicurare una tutela effettiva degli interessi del comune e per tale motivo accoglie la domanda di sospensiva degli atti attuativi provvedimenti regionali e nel contempo dispone il mantenimento delle tutele nel territorio comunale derivanti dall'inclusione del medesimo nell'ambito della zona faunistica alpina.

Praticamente nelle more della pronuncia sulla domanda cautelare a cui può ovviamente provvedere solo a seguito del giudizio costituzionale adotta una misura in itinere per evitare un pregiudizio ambientale disponendo che a tale territorio vengano conservate e mantenute, senza soluzione di continuità, le speciali tutele della Zona faunistica Alpina, con effetti retroattivi come se non esistesse una legge provvedimento avente una previsione di segno contrario vigente e legittima sul punto.

Sostanzialmente quindi assume una statuizione giudiziale in termini diametralmente opposti rispetto alla legge provvedimento oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, e per effetto pare quindi procedere anche ad una sospensione della previsione che per converso escludeva, come già evidenziato, il territorio comunale dall'ambito di tutela.


Questa sorta di sospensione, che pare riferibile anche alla legge provvedimento, attuata da un giudice amministrativo, nelle more dell'esito del giudizio costituzionale, viene ovviamente impugnata dalla Regione dinanzi al Consiglio di Stato, ritenendo la decisione del giudice di prima istanza contraria alla separazione dei poteri per cui anche il giudice è tenuto ad applicare la legge provvedimento almeno fino alla definitiva dichiarazione di illegittimità che compete esclusivamente al giudice delle leggi.

Sul punto il Consiglio di Stato con ordinanza 04659 del 23 settembre 2022 ritiene non meritevole di accoglimento l'appello cautelare. Infatti il Consesso amministrativo configura legittima la decisione del TAR Veneto a fronte del dubbio di costituzionalità avanzato nella separata ordinanza di rimessione. Conseguentemente secondo il Consiglio di Stato, il giudice di prime cure non ha disapplicato la legge regionale sul punto riferito all'esclusione del territorio dalla Zona Faunistica Alpina, ha, per converso, concesso ed accolto una domanda cautelare assicurando una tutela effettiva dell'ambiente e dell'ecosistema, quali valori costituzionalmente garantiti a seguito della legge costituzionale n. 1 del 2022.

Appare anche in tale sede dirimente il confronto degli interessi oggetto di tutela e contrapposti nel giudizio per cui i valori costituzionali prevalgono nettamente rispetto agli interessi regionali finalizzati all'esercizio dell'attività venatoria in forma libera anche nel territorio comunale interessato.⁷ In dettaglio quindi è preferibile ledere in modo non particolarmente gravoso l'interesse pubblico sotteso alla nuova pianificazione regionale e nel contempo tutelare l'area interessata : secondo il collegio romano questo equilibrio dei diversi interessi contrapposti non è sproporzionato.

Da ultimo, rammento altresì che la Regione ha deciso di impugnare la decisione riguardante la misura cautelare del TAR Veneto dinanzi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione, ritenendo sostanzialmente la sospensione dei provvedimenti

⁷ Per comprendere appieno gli effetti irreversibili causati da un prelievo smisurato della fauna alpina basti pensare che il numero dei cacciatori passa da 21 a 1283.

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Roma, 1° e 2 dicembre 2022 Stefania Del Negro – Regione Veneto Giurisprudenza di merito di interesse regionale. Le leggi provvedimento: breve rassegna giurisprudenziale
---	---	---

attuativi una disapplicazione della legge regionale che ovviamente non spetta al giudice amministrativo ma compete solo al giudice delle leggi.

Tali decisioni sono importanti per quanto riguarda l'aspetto della tutela effettiva dei singoli – enti o cittadini- che ritengono di aver subito un pregiudizio dalla legge provvedimento. In questo caso è indiscutibile che la misura cautelare adottata realizza una preventiva tutela degli interessi di cui il Comune è ente esponenziale e tale situazione pare sovvertire l'idea che un giudizio amministrativo di fronte ad una legge provvedimento non possa garantire prime cure una tempestiva ed effettiva tutela al ricorrente, dovendo attendere il necessario giudizio costituzionale.